

## PARERE

Oggetto: Competenze professionali degli Ingegneri iuniores in ambito acustico e di certificazione energetica

La *Commissione Paritetica* istituita dal Consiglio Nazionale in materia di competenze professionali dell'Ingegnere iunior per l'acustica e la certificazione energetica, ha curato una raccolta della relativa normativa sia di livello nazionale che di livello regionale, con l'obiettivo di definire e meglio precisare le figure professionali competenti in tema di acustica e di certificazione energetica.

In primo luogo è stata posta l'attenzione sulla disciplina nazionale relativa all'acustica.

Allo scopo sono state esaminate soprattutto le seguenti normative:

- DPR 5 giugno 2001 n. 328 (art. 46, comma 3);
- Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e ss.mm. ("Legge quadro sull'inquinamento acustico");
- Norma UNI 11367 (requisiti acustici passivi);
- DPCM 5 dicembre 1997 ("Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici");
- DPCM 31 marzo 1998 ("Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica").

In particolare, l'art. 2, comma 6, della legge quadro sull'inquinamento acustico stabilisce che – ai fini della presente legge – è definito tecnico competente "la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo.

Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo scientifico ovvero **del diploma di laurea ad indirizzo scientifico**".

Inoltre il comma 7 del medesimo art. 2 cit. afferma che "l'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale, corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e **da almeno due anni per il laureati** o per i titolari di diploma universitario".

Il DPCM 31 marzo 1998, all'art. 1, invece, stabilisce che per svolgere l'attività di tecnico competente in acustica, di cui alla legge n. 447/1995, i soggetti in possesso dei requisiti di legge devono presentare domanda all'assessorato preposto all'ambiente della regione di residenza, che rilascia il relativo attestato di riconoscimento.

L'art. 2 del DPCM 31 marzo 1998 chiarisce che l'esame delle domande consiste: a) nella verifica del titolo di studio posseduto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2, comma 6, l. 447/1995; b) nell'accertamento che l'attività professionale in materia di acustica ambientale è stata svolta in maniera non occasionale, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 7, l. 447/1995 e che tra i diplomi di scuola media superiore ad indirizzo tecnico è compreso quello di maturità scientifica e tra i diplomi universitari o i diplomi di laurea ad indirizzo scientifico, quelli **in ingegneria** ed architettura.

Passando all'analisi delle competenze professionali degli Ingegneri juniores, come risultanti dal DPR 5/6/2001 n. 328, viene in rilievo in primo luogo il comma 2 dell'art. 1 del Regolamento citato, che statuisce che "Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione".

Alle attribuzioni e ai campi di attività che formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B dell'albo degli Ingegneri è invece dedicato **il comma 3 dell'art. 46 del DPR 328/2001**, che afferma: "Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2:

a) per il settore "ingegneria civile e ambientale":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;

2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;

3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

b) per il settore "ingegneria industriale":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;

3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

c) per il settore "ingegneria dell'informazione":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;

3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva."

La Commissione Paritetica del CNI, verificato che la normativa di settore richiede in capo al tecnico competente in materia di acustica il possesso di una preparazione e di titoli di studio a carattere tecnico-scientifico rilasciati da istituti di secondo grado e quindi non necessariamente di livello universitario, considerato invece il corso di studi ingegneristico e la formazione universitaria, di livello maggiore, che caratterizzano gli Ingegneri iuniores iscritti alla sezione B dell'albo, rilevata la non elevata complessità delle misurazioni e delle attività richieste dalla normativa sull'acustica, che non implicano l'uso di metodologie avanzate e il possesso di cognizioni tecniche superiori, proprie degli studi specialistici, ha concluso nel senso di ritenere che l'ambito acustico e le prestazioni richieste dalla legge al tecnico competente in materia di acustica rientrano a pieno titolo nel novero delle competenze professionali degli Ingegneri iuniores, appartenenti a uno qualunque dei tre settori che compongono la sezione B dell'albo degli Ingegneri.

Non può quindi, allo stato, essere posta alcuna limitazione alla possibilità di intervento - ai sensi della legge 447/1995 e della normativa attuativa - degli Ingegneri iuniores nel settore dell'acustica.

In questi termini è il parere del Consiglio Nazionale, che si trasmette a tutti gli Ordini in indirizzo, per gli adempimenti di competenza.

\* \* \*

Successivamente è stata analizzata la disciplina - contenuta in una pluralità di fonti normative - relativa alla certificazione energetica degli edifici.

Si è posta quindi l'attenzione sui contenuti del DM 19 febbraio 2007 ("Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 319, della legge 27/12/2006 n. 296"), del d.lgs 19 agosto 2005 n. 192 ("Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al

rendimento energetico dell'edilizia"), del d.lgs. 30 maggio 2008 n. 115 ("Attuazione della direttiva 2006/32/CE, relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"), del DM 22 gennaio 2008 n. 37 ("Regolamento recante l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 218 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici"), nonché del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 ("Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici").

Il complesso sistema che ne è derivato – in verità di non agevole lettura per la tecnica legislativa adottata, composta di continui rinvii – può essere così riassunto.

L'art. 1, comma 6, del DM 19 febbraio 2007, come modificato dall'art. 1 del DM 26 ottobre 2007, qualifica come tecnico abilitato il soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli specifici Ordini e Collegi professionali.

E' palese quindi il rimando alla disciplina sul punto delle singole professioni, al fine di individuare quali sono i professionisti abilitati.

Ma la materia è stata anche fatta oggetto di un recentissimo intervento legislativo.

Il d.lgs. 30 maggio 2008 n. 115 ("Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"), pubblicato nella G.U., s.g., n. 154 del 3 luglio 2008, ha un Allegato III intitolato: **METODOLOGIE DI CALCOLO E REQUISITI DEI SOGGETTI PER L'ESECUZIONE DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI.**

Si riporta il punto 2.2 ("Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici") dell'Allegato III citato:

"Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro

tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.

Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finali. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni”.

La nuova disposizione è quindi più ampia e più dettagliata rispetto all'art. 1, comma 6, DM 19/2/2007 e contiene delle innovazioni di non poco conto.

Particolarmente interessante, ad es., è la parte che dispone che ove il tecnico individuato non sia in tutto o in parte competente, egli possa e debba collaborare con altro tecnico abilitato, in maniera tale che la sua incompetenza sia superata e che il gruppo così costituito sia dotato della professionalità richiesta per legge.

Oltre alla conferma che il tecnico abilitato opera soltanto all'interno delle proprie competenze, però, il periodo finale del punto 2 del paragrafo 2 dell'Allegato in esame, nel permettere a Regioni e Province autonome – *ai soli fini della certificazione energetica* – di individuare come tecnici abilitati anche soggetti in possesso di titoli di studio tecnico-scientifici, previa frequenza e superamento di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, sembra allargare le maglie dei soggetti abilitati, dando la stura all'ingresso generalizzato dei diplomati nelle discipline tecniche e scientifiche.

Per completezza di esposizione bisogna comunque tenere presente che l'art.11 comma 1-bis, d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192, prevede che l'attestato di qualificazione energetica sostituisce l'attestato di certificazione energetica degli edifici “fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 6, comma 9” e che tali Linee guida sono state di recente finalmente adottate con il decreto ministeriale 26 giugno 2009, pubblicato in G.U., s.g., 10 luglio 2009 n. 158.

Inoltre, per l'individuazione dei requisiti professionali dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, l'art. 4, comma 2, del citato decreto 26 giugno 2009 opera un rinvio all'art. 4, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, che a sua volta rinvia all'adozione di uno o più decreti del Presidente della Repubblica, decreti che però – allo stato – non risultano ancora essere stati approvati.

*Quindi per la definizione e individuazione dei requisiti professionali degli esperti cui affidare la certificazione energetica degli edifici occorre*

oggi, in via transitoria, fare riferimento al punto 2.2 ("Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici") dell'Allegato III al d.lgs. 30 maggio 2008 n. 115 sopra richiamato.

Poiché la suddetta disciplina abilita a realizzare gli interventi in questione anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico-scientifici, quindi i meri diplomati della scuola secondaria di secondo ciclo, a maggior ragione possono e debbono essere considerati in via generale abilitati alla certificazione energetica anche soggetti dotati di una preparazione di livello universitario (a carattere tecnico-scientifico) quali gli Ingegneri iuniores iscritti alla sezione B dell'albo.

All'interno della sezione B, però, a parere del Consiglio Nazionale, non tutti gli Ingegneri iuniores sono da considerare abilitati a svolgere le prestazioni *de quo*.

Infatti, il dato testuale dell'art. 46, comma 3, lettera c), del DPR 5 giugno 2001 n. 328 non contiene validi ed espressi fondamenti nel settore di attività in esame, per cui è da ritenere che *l'Ingegnere dell'informazione iunior non abbia titolo a svolgere la certificazione energetica degli edifici, i cui interventi costituiscono quindi appannaggio degli Ingegneri iuniores iscritti nei settori a) civile e ambientale e b) industriale della sezione B dell'albo*.

Questo perché, ai sensi dell'art.46, comma 3, del DPR 328, gli Ingegneri civili e ambientali iuniores hanno competenza per quanto riguarda le attività basate sull'applicazione delle scienze relative all'edilizia, nonché per i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica mentre, ai sensi dell'art.46, comma 3, lett. b), del medesimo Regolamento, gli Ingegneri industriali iuniores hanno competenza per quanto concerne i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti.

La Commissione Paritetica insediata dal CNI ha dunque stabilito – e il Consiglio Nazionale ha approvato – che in materia di certificazione energetica degli edifici gli Ingegneri iuniores, iscritti nei settori a) civile e ambientale e b) industriale, non hanno limiti di competenze.

\* \* \*

Si trasmette pertanto il presente contributo, volto ad agevolare e correttamente orientare l'attività dei soggetti pubblici e privati che operano nel campo dell'acustica e della certificazione energetica degli edifici, a tutti gli Ordini provinciali, affinché ne curino la diffusione nel proprio ambito territoriale.